

**Al Sig. Sindaco
del Comune di ZAGAROLO**

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO (LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N.287)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____ tel. _____

residente in via _____ n. _____

del Comune di ZAGAROLO ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune.

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, previsti dalla legge n.287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28712/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo di studio di _____
anno _____ conseguito presso _____ città _____
- b) di esercitare la professione di _____
- c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art.12 della Legge.

ZAGAROLO, lì _____

IL/LA RICHIEDENTE

Riconosciuto con documento n. _____ rilasciato da _____ il _____

IL DIPENDENTE ADDETTO _____

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dell'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allargare fotocopia documento di riconoscimento

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizione vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con sfruttamenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1961 N.287 art.9 –Corti d’Assise

I Giudici Popolari per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici,
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d’Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1961 N.287 art.10 –Corti d’Assise d’Appello

I Giudici Popolari per le Corti d’Assise di Appello, oltre ai requisiti stabili nell’articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

LEGGE DEL 10 APRILE 1961 N.287 art.12 –Incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

- e) I magistrati o, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giuridico;
- f) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.